



# TEATRO MASSIMO

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CANCELLATA MONUMENTALE CANCELLI

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



COMUNE DI PALERMO  
Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP.  
e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione

Ufficio Città Storica - UO.1 Teatri Storici Comunali

Gruppo di progettazione:

arch. Lucia Bonfiglio (coordinatore)

geom. Francesco Crivello, geom. Salvatore Lomonte, arch. Barbara Vitale

Coordinatore della sicurezza: arch. Roberto Termini

Responsabile unico del procedimento  
arch. Giovanni Crivello

Dirigente dell'Ufficio Città Storica

**IL DIRIGENTE**   
Dott.ssa Giuseppina Taffaro





## COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO AMBITO 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CANCELLATA MONUMENTALE – CANCELLI

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 43, comma 2 – Regolamento ex D.P.R. n. 207/2010)

N.B. Come più avanti meglio precisato nell' articolato, l' appalto è soggetto alle norme in materia di lavori pubblici vigenti nel territorio della Regione Siciliana ed alle leggi nazionali compatibili e non in contrasto con le predette norme regionali le quali pertanto devono considerarsi sempre prevalenti.

Nel presente capitolato speciale di appalto, il **decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici** qui richiamato con il termine **Codice**) è sempre richiamato nel testo vigente in Sicilia tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla **legge regionale 12 luglio 2011, n. 12** e con il **decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13** (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12/2011) e successive modifiche e integrazioni.

Analogamente, limitatamente agli articoli non abrogati dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il **Regolamento di esecuzione e attuazione** del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (qui richiamato con il termine **Regolamento**) ed il **Capitolato Generale d'appalto** introdotto con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, vengono qui richiamati nelle rispettive forme recepite con le predette leggi regionali e comunque con esse non confliggenti.

N.B. Tutti i riferimenti di legge relativi ad aspetti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro devono intendersi cogenti e prescrittivi così come recepiti dal **decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81** (Testo Unico della Sicurezza) e successive modifiche e integrazioni.

INDICE

PARTE I - OGGETTO E AMMONTARE DELL' APPALTO - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .....	3
Art. 1 Oggetto dell' appalto .....	3
Art. 2 Ammontare dell' appalto .....	3
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .....	3
Art. 4 Descrizione sommaria delle opere .....	4
Art. 5 Categorie di lavori .....	4
PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	4
Art. 6 Richiami a norme, interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto .....	4
Art. 7 Condizioni di appalto e dichiarazione preliminare .....	5
Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto .....	6
Art. 9 Cauzione provvisoria .....	6
Art. 10 Garanzia fideiussoria, cauzione definitiva .....	7
Art. 11 Riduzione delle garanzie .....	7
Art. 12 Coperture assicurative .....	8
Art. 13 Oneri, obblighi e responsabilità dell' Appaltatore .....	8
Art. 14 Rappresentante dell' Appaltatore, domicilio, direttore di cantiere .....	11
Art. 15 Programma esecutivo dei lavori .....	11
Art. 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza .....	12
Art. 17 Sicurezza e salute dei lavoratori .....	13
Art. 18 Subappalto e cottimo .....	16
Art. 19 Responsabilità in materia di subappalto .....	16
Art. 20 Pagamento dei subappaltatori .....	17
Art. 21 Variazioni al progetto e al corrispettivo .....	17
Art. 22 Consegna dei lavori .....	17
Art. 23 Inizio dei lavori, penale per ritardato inizio .....	18
Art. 24 Tempo utile per l' ultimazione dei lavori .....	18
Art. 25 Inderogabilità dei tempi di esecuzione, sospensioni, proroghe .....	18
Art. 26 Penale per ritardata ultimazione dei lavori .....	19
Art. 27 Lavoro notturno e festivo .....	19
Art. 28 Premio di incentivazione .....	19
Art. 29 Provvista dei materiali .....	19
Art. 30 Accettazione dei materiali .....	19
Art. 31 Difetti di costruzione e garanzia .....	20
Art. 32 Accertamento e misurazione dei lavori .....	20
Art. 33 Danni di forza maggiore .....	20
Art. 34 Proprietà degli oggetti trovati .....	21
Art. 35 Contabilizzazione dei lavori .....	21
Art. 36 Ultimazione dei lavori e conto finale .....	21
Art. 37 Manutenzione delle opere fino al collaudo .....	21
Art. 38 Collaudo .....	22
Art. 39 Anticipazione del prezzo .....	22
Art. 40 Pagamenti in acconto .....	22
Art. 41 Ritardi nel pagamento delle rate .....	23
Art. 42 Tracciabilità dei pagamenti .....	23
Art. 43 Spese .....	23
Art. 44 Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	23
Art. 45 Risoluzione del contratto .....	24
Art. 46 Definizione delle controversie .....	25
PARTE III - QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE .....	25
Art. 47 Caratteristiche generali .....	25
Art. 48 Materiali ferrosi e metalli vari .....	26
Art. 49 Materiali per la pulitura e materiali vari .....	27
PARTE IV - SPECIFICHE ESECUTIVE DELLE CATEGORIE PREVISTE IN PROGETTO .....	27
Art. 50 Lavorazioni di opere in ferro .....	27
PARTE V - NORME PRESTAZIONALI E DI MISURAZIONE DEI LAVORI .....	29
Art. 51 Norme generali .....	29
Art. 52 Norme per i noli .....	30
Art. 53 Oneri e norme di misurazione dei prezzi d' appalto .....	30

## PARTE I - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

### Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per i lavori di manutenzione straordinaria e restauro dei cancelli della cancellata monumentale del Teatro Massimo, secondo il progetto redatto dall'Area della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture – Ufficio Città Storica - U.O. 1 TEATRI STORICI COMUNALI così denominato dalla Stazione Appaltante:

**FSC - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI PALERMO - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. AMBITO 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CANCELLATA MONUMENTALE - CANCELLI**

CUP D72C16000230001

CIG

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori obbliga l'Appaltatore a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed a realizzare le opere sempre e comunque secondo la regola dell'arte. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

### Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori in appalto, al netto dell'IVA ed al lordo dei costi della sicurezza, sia di quelli ricompresi nei singoli prezzi di Tariffa, sia di quelli ulteriormente introdotti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), è di **€ 79.743,86** (euro settantanovemilasettecentoquarantatre/86).

Nell'ambito di detto importo complessivo sono ricompresi i seguenti importi non soggetti a ribasso:

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	INCIDENZA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	IMPORTI
Oneri della sicurezza aziendale ricompreso nei prezzi di Tariffa ex art. 97 comma 5 lettera "c" del Codice ed art. 32 comma 4 lettera "o" del Regolamento	%	€ 1.993,99
Oneri della sicurezza speciale di cui al PSC ex art. 100 del decreto legislativo 3 agosto 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni	%	€ 4.499,07
Oneri complessivi non soggetti a ribasso	%	€ 6.493,06
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 73.250,80</b>

L'importo a base d'asta è determinato in relazione ai gruppi omogenei di lavorazioni di cui all'art. 148 del Codice ed all'art. 43 commi 7 e 8 del Regolamento:

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI	IMPORTI
OPERE DI MANUTENZIONE E RESTAURO (compresi gli oneri della sicurezza aziendale stimati)	€ 75.244,79
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA	€ 4.499,07
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 79.743,86</b>

Gli importi di cui alla precedente tabella che compongono l'importo a base d'asta potranno variare tanto in più quanto in meno nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 106 comma 12 e 149 del Codice.

### Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto va stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 148 comma 6 del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi di Tariffa (esclusi quelli della sicurezza speciale e con le modalità descritte nel presente capitolato speciale) con i quali saranno liquidate le rispettive quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizionali o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice.

#### Art. 4 Descrizione sommaria delle opere

L'appalto prevede le seguenti opere meglio descritte negli elaborati di progetto tutte assoggettate a preliminare coordinamento delle interferenze con l'ente gestore del Teatro:

- Sostituzione di tutte le pannellature metalliche degradate non originali;
- Trattamento d'inibizione della corrosione;
- Protezione della superficie metallica con soluzione di resina acrilica;
- Trattamento protettivo finale con cera microcristallina;
- riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti dei cancelli;
- revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini di appoggio delle ante dei cancelli.

#### Art. 5 Categorie di lavori

Gli importi delle categorie e delle rispettive classifiche di cui all'art. 61 del Regolamento sono i seguenti:

categoria	classifica	importo	qualificazione obbligatoria	subappaltabile
<b>OG2</b>	<b>I</b>	<b>€</b>	<b>SI</b>	<b>≤ 30%</b>

Ai sensi dell'art. 146 comma 1 del Codice, è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

Ai sensi del medesimo art. 146 comma 3 del Codice, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

## PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### Art. 6 Richiami a norme, interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

L'appalto è soggetto alle norme in materia di lavori pubblici vigenti nel territorio della Regione Siciliana ed alle leggi nazionali compatibili e non in contrasto con le predette norme regionali le quali pertanto devono considerarsi sempre prevalenti.

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Codice dei contratti pubblici ed il Regolamento di esecuzione e attuazione sono sempre richiamati nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento attuato dalla Regione Siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e con il decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12/2011).

Analogamente, il Capitolato Generale d'Appalto introdotto con il regolamento di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, è qui richiamato nella forma recepita con le predette leggi regionali e comunque con esse non confliggente.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

1. Contratto;
2. Capitolato Generale d'Appalto - Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Elaborati grafici del progetto esecutivo;
4. Piano della sicurezza e coordinamento - Piano operativo della sicurezza.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Responsabile unico del procedimento per eventuali conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero più soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta definitiva spetta, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Contratto e dal presente CSA.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento n. 1182/71 del Consiglio delle Comunità Europee.

## Art. 7 Condizioni di appalto e dichiarazione preliminare

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile unico del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione, anche dei suoi allegati fin dalla data di partecipazione all'asta pubblica nella quale è rimasto aggiudicatario, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Nell'accettare i lavori, l'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, che non si è accordato o si accorderà con altri partecipanti alla gara oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti semplicemente CSA) e che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata.

Analogamente, dichiara che l'offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si obbliga a conformare i propri comportamenti, in ogni tempo dell'appalto, ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara *de quo* per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi e di essere in grado di fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni connesse all'esecuzione dei lavori e dovute dalle leggi vigenti.

Qualora a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori l'Appaltatore non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di negligenza o frode oppure sospenda inopportuno i lavori, gli verrà intimato, a mezzo di ordine di servizio, di attenersi alle prescrizioni confacenti al caso e, qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine di 15 (quindici) giorni, il contratto sarà risolto *ipso jure* e l'Amministrazione potrà prendere possesso dei lavori ed affidarne ad altri la prosecuzione.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente CSA si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei tempi prescritti, a partire da quando i fatti che le motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. L'eccezione ed i reclami non presentati per iscritto o al di fuori dei termini stabiliti e così pure le riserve che, per essere specificate e documentate o comunque non completate dall'importo richiesto per il maggior compenso, si appaleseranno generici e saranno considerati come non espressi. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. Si richiamano sull'argomento gli artt. 190 e 191 del Regolamento.

L'Appaltatore resterà responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di riappaltare i lavori a seguito di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, nell'accettare i lavori di cui al presente CSA, per i quali ha formulato l'offerta di ribasso ai sensi di legge, dichiara:

- di impegnarsi ad osservare ed adempiere tutte le prescrizioni che impartirà il Direttore dei lavori per la buona esecuzione dell'appalto, nei modi e termini stabiliti dal CSA;
- di impegnarsi ad accettare, nel caso di ritardo, sia ad inizio sia ad ultimazione dei lavori, in rapporto ai termini fissati nel CSA le relative penali;
- di riconoscere all'Amministrazione comunale il diritto di conseguire il pagamento delle relative penali, procedendo direttamente alla compensazione con i crediti vantati dall'Appaltatore contraente;
- di impegnarsi ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia ed in modo particolare alla dichiarazione "Clausole di autotutela e Patto di Integrità" approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 176 del 22 giugno 2006 e successivamente rettificata con deliberazione n. 97 del 12 maggio 2009;
- di aver preso completa conoscenza delle opere da eseguire attraverso l'attento esame di tutte le condizioni del presente CSA e degli atti a questo allegati e/o da questo richiamati;
- di aver visitato i luoghi interessati ai lavori e di averne accertato le condizioni;
- di essere a conoscenza che il monumento, oggetto dei lavori del presente appalto, ricade in zona ad alta densità di traffico automobilistico e pedonale e pertanto dichiara, avendo valutato le condizioni di viabilità e di accesso, di essere perfettamente edotto sulle difficoltà che da ciò discendono. In conseguenza non potrà sollevare eccezioni e/o domande a qualunque titolo, in dipendenza di quanto sopra ivi compreso eventuali provvedimenti di limitazione del traffico assunti in corso d'opera dalle autorità competenti;
- di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
- di aver valutato, nella formulazione dell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano in qualche modo influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera, sia delle forniture, sia dei noleggi e dei trasporti;

- di avere effettuato un'attenta analisi del personale, delle attrezzature e dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori e di poterne liberamente disporre nella quantità e qualità adeguata all'entità, tipologia e categoria dei lavori stessi da eseguire;
- di avere accertato la completa reperibilità di tutti i materiali necessari alla realizzazione delle opere e di poterne disporre in tempo, coerentemente con la tempistica prevista nel "cronoprogramma dei lavori" allegato al contratto;
- di avere accertato l'esistenza, l'ubicazione e le tariffe applicate dalle pubbliche discariche autorizzate ed idonee al conferimento dei materiali di scavo e di risulta, rientrando a carico dell'Appaltatore, in quanto ricompresi nei prezzi di applicazione delle singole lavorazioni, i costi del trasporto degli stessi materiali. Resta altresì a cura e spesa dell'Appaltatore il conferimento a discarica dei materiali speciali, per i quali l'Appaltatore si dovrà avvalere di apposite ditte autorizzate a norma di legge;
- di avere tenuto conto nella presentazione dell'offerta dei possibili disagi e difficoltà operative;
- di essere consapevole del fatto che i lavori interessano un immobile monumentale e che pertanto tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto continuo dello stesso con l'onere dell'Appaltatore dell'adozione di ogni e qualsiasi accorgimento idoneo a garantirne in tutti i casi la tutela;
- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere studiato gli elaborati progettuali allegati al contratto ed averli giudicati esecutivi ed adeguati ad indicare le lavorazioni da eseguire;
- di avere verificato i lavori stessi realizzabili;
- di avere effettuato l'offerta ritenendo i prezzi equi e remunerativi in considerazione dei costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, nonché degli oneri posti nel presente contratto a carico dell'Appaltatore;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente CSA ed, in particolare, quelli riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;
- di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente CSA ed, in particolare, quelli riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, per la mancata conoscenza delle condizioni in cui si espletterà l'appalto, ovvero per la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi, imprevedibili al momento dell'appalto, si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente CSA.

#### **Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

Capitolato Generale d'Appalto;

Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);

Elenco dei prezzi unitari;

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC/DUVRI) ex art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

Piano operativo di sicurezza (POS) ex art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

Cronoprogramma – Programma dei lavori;

Polizze di garanzia;

Relazione;

Tavole grafiche.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatti salvi il CSA e l'elenco dei prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e il Direttore dei lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

#### **Art. 9 Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2 del Codice, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria può essere prestata:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1 allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, in conformità all'art. 93, commi 4, 5, 6 e 8 del Codice.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui alla lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un

fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle sopra indicate, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

#### **Art. 10 Garanzia fideiussoria, cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Quando il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegata al D.M. n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile ed in conformità all'art. 103 commi 4 e 5 del Codice.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 103 comma 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo da parte della Stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 11 Riduzione delle garanzie**

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000, di cui all'art. 63 del Regolamento. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso del requisito ivi descritto sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al primo comma del presente articolo è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63 comma 3 del Regolamento.



In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al primo comma del presente articolo può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

## Art. 12 Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (anche durante gli spostamenti di porzioni di cancelli da e verso l'officina meccanica esterna al cantiere) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
- |            |   |                                  |
|------------|---|----------------------------------|
| partita 1) | per danni alle opere oggetto del contratto: | € 100.000,00                     |
| partita 2) | per danni alle opere preesistenti:          | € 3 volte l'importo contrattuale |
| partita 3) | per demolizioni e sgomberi:                 | € 10.000,00                      |
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo non inferiore a 500.000 euro.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusta regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48 comma 5 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

## Art. 13 Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Fanno capo all'Appaltatore, oltre agli obblighi ed alle responsabilità previsti dal Contratto, dal presente CSA, dal Regolamento e dal Capitolato Generale d'Appalto ex D.M. n. 145/2000, anche i seguenti oneri:

1. La consegna formale al R.U.P., prima del conferimento del relativo mandato di Direttore tecnico di cantiere del curriculum professionale con allegati in copia conforme all'originale le certificazioni e/o le attestazioni dei vari enti pubblici e privati in esso richiamati. La valutazione negativa del curriculum da parte del R.U.P. o del Direttore dei lavori è motivo di esclusione dalla nomina o di annullamento della stessa ove già conferito il mandato.
2. La responsabilità della disciplina e del buon ordine del cantiere e l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. In tutti i casi, l'Appaltatore è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo personale, nonché della malafede o della frode nelle somministrazioni e/o nell'impiego dei materiali. Egli pertanto assume la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque sia la natura o la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e/o alle cose nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati o in dipendenza dei lavori eseguiti ricadendo sullo stesso Appaltatore l'onere della riparazione degli eventuali danni, nonché la responsabilità risarcitoria, con totale esonero dell'Amministrazione comunale, del Direttore dei lavori e del personale di sorveglianza e di assistenza.
3. La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione comunale, dai suoi rappresentanti, dal Direttore dei lavori unitamente al personale di sorveglianza e di assistenza, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati

progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'Amministrazione stessa o dal Direttore dei lavori, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si dovessero riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare l'eventuale conseguente responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione comunale e/o dei terzi.

4. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciati, rilievi, misurazioni, saggi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori, nonché la produzione e la fornitura di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, con il divieto specifico di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.
5. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tale scopo occorrenti, comprese le opere di recinzione, protezione ed accesso, per la circolazione in sicurezza delle persone e dei mezzi all'interno del cantiere, per la segnaletica di sicurezza, nonché quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
6. L'approntamento, nella fase d'impianto del cantiere, degli allacciamenti provvisori alle reti idrica, fognaria, elettrica etc. restando a carico dell'Appaltatore le spese per lavori, forniture, prestazioni, contributi, diritti, canoni, oneri a qualunque titolo necessari alle autorizzazioni, nonché le spese di accesso dei mezzi alla ZTL. L'Appaltatore dovrà comunque garantire i servizi sopra descritti e quindi in caso di parziale o totale indisponibilità a fruire dei predetti servizi pubblici dovrà approntare a proprie cure e spese adeguate attrezzature sostitutive. L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive e sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eventualmente eseguono forniture e/o lavori per conto dell'Amministrazione comunale.
7. L'approntamento delle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori (ponteggi a qualunque altezza, impalcature, armature, centinature, steccati, assiti, recinzioni, ecc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dallo sfido, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la realizzazione di una adeguata illuminazione del cantiere, dei ponteggi e delle opere provvisorie in genere, nonché delle zone di transito e di accesso ai locali di competenza dell'Ente gestore.
8. L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti a mantenere la continuità e la funzionalità dei passaggi pubblici e/o privati e degli impianti delle reti erogatrici di servizi, nonché della loro dismissione e ripristino delle condizioni originarie, se richiesto dal Direttore dei lavori, prima dell'emissione del certificato di collaudo dei lavori.
9. L'adozione di tutti gli accorgimenti idonei a consentire a quanti operano contemporaneamente all'interno del Teatro (personale dell'ente gestore del teatro, operatori facenti capo all'Appaltatore, maestranze, personale tecnico, etc.), la libera azione, con ampi margini di sicurezza, nell'espletamento delle attività delle maestranze, nell'uso delle attrezzature, nelle movimentazioni, nel deposito e nell'impiego dei materiali con particolare attenzione ai prodotti chimici.
10. L'installazione, secondo il modello riportato in allegato all'ultima pagina del presente CSA, a proprie cura e spesa, entro e non oltre otto giorni dalla consegna dei lavori, di **due tabelle delle dimensioni minime di metri 0,70 x 1,00** recanti a colori indelebili su sfondo verde anche le diciture previste dallo schema tipo di cui alla circolare n. 1729/UL dell'1/6/1990 del Ministero dei Lavori Pubblici e le indicazioni di cui all'art. 105 comma 15 del Codice. Le tabelle debbono essere stabilmente collocate, per tutta la durata dei lavori, sulla recinzione del cantiere fisso interno alla cancellata e via via su ciascuna installazione di sicurezza realizzata per ciascun cancello secondo il programma approvato. Le installazioni e i relativi dispositivi di sostegno, da realizzare con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto, dovranno essere approvati dal Direttore dei lavori ed essere mantenuti in perfetto stato fino al collaudo. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione delle prescritte tabelle sarà applicata una penale di € 100,00. Sarà, inoltre, applicata una penale di € 20,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione delle tabelle.
11. La fornitura e la collocazione di **transenne, nastro di sicurezza, segnaletica, cartelli di avviso, fanali di segnalazione** nei punti prescritti e di quanto altro verrà ordinato dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza per **inibire il traffico pedonale e veicolare nelle aree d'intervento** e per garantire la tutela delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto del Codice della strada e delle norme di polizia stradale, nonché la illuminazione notturna del cantiere e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
12. Preliminarmente al ripiegamento dei presidi tecnici e di servizio del cantiere l'Appaltatore deve munirsi della formale autorizzazione del Direttore dei lavori, in mancanza della prescritta autorizzazione sarà obbligato a ripristinare tutto quanto illegittimamente dismesso.
13. L'approntamento, la manutenzione e la pulizia giornaliera, entro sette giorni lavorativi dalla consegna dei lavori e per tutta la durata degli stessi, dell'area di cantiere secondo le indicazioni e le prescrizioni del PSC/DUVRI.
14. Consentire l'accesso al cantiere ai tecnici incaricati dal Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) di Palermo, previa comunicazione e alla presenza di un responsabile aziendale e del responsabile alla sicurezza, per l'esame delle attività e degli apprestamenti sotto il profilo della sicurezza nelle diverse fasi lavorative da eseguire nei modi e nei termini di cui al protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Palermo ed il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia a Palermo e provincia.
15. La vigilanza del cantiere fino al collaudo. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

16. La custodia dei frammenti dei cancelli di cui è prevista la ricollocazione e che verranno formalmente consegnati dal Direttore dei lavori all'Appaltatore, catalogati e con apposita numerazione da mantenere fino alla ricollocazione.
17. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte.
18. **L'osservanza delle disposizioni del PSC/DUVRI, in diretta collaborazione e coordinamento con l'ente gestore del Teatro la cui attività istituzionale dovrà essere considerata comunque prevalente.**
19. La richiesta al Direttore dei lavori di tempistiche disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile, restando l'Appaltatore responsabile della non rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto approvato.
20. L'acquisizione presso soggetti diversi dall'Amministrazione comunale (quali enti gestori di forniture elettriche, telefoniche, idriche, gas ed altri eventuali) delle intese e dei permessi necessari ad eseguire tutte le lavorazioni previste in appalto.
21. L'esecuzione di prove e saggi in situ preliminari all'esecuzione delle singole lavorazioni per determinare la qualità e la quantità dei prodotti e dei materiali da utilizzare al fine di ottenere l'autorizzazione del Direttore dei lavori all'impiego dei prodotti stessi. Tra gli oneri è compresa la registrazione documentale delle prove e dei saggi da consegnare al Direttore dei lavori insieme alla corrispondente ed esaustiva documentazione fotografica.
22. L'approntamento di mezzi e maestranze per l'esecuzione di tutte le prove e saggi che verranno ordinati dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà esserne ordinato il deposito nell'ufficio di Direzione dei lavori, con gli accorgimenti necessari a garantirne la conservazione sino al collaudo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
23. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni al Teatro ed ai beni di proprietà pubblica e/o privata, ivi compresa la diffusione delle polveri e degli aeriformi di qualsiasi natura in aree limitrofe a quelle interessate dalle singole lavorazioni.
24. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione, temporanea o definitiva, di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite.
25. La pulizia quotidiana del cantiere e delle aree interessate da lavori, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta anche se lasciati da altre ditte.
26. La pulizia e lo sgombero del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori o dal verbale di consegna parziale.
27. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso (se necessario e possibile anche sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione), a tutti i componenti della Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza. L'Appaltatore, a richiesta del Direttore dei lavori, fatte salve le esigenze di sicurezza, dovrà consentire anche l'uso parziale o totale, alle predette imprese e/o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori sopra richiamati.
28. La consegna anticipata, su richiesta dell'Amministrazione comunale, di porzioni del cantiere di lavoro senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Di detta consegna anticipata, preceduta dalle necessarie verifiche da parte del collaudatore, ne deve essere redatto apposito verbale circa lo stato delle opere. La verifica di collaudo sarà effettuata per accertare se le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecnico-esecutive contrattuali, nonché, se possibile, quando e come farne uso. Saranno a carico dell'Amministrazione gli eventuali danni che potessero verificarsi, successivamente alla consegna, per un uso improprio del bene nonché le spese di manutenzione, restando a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni per vizi occulti che potranno essere riscontrati successivamente alla consegna.
29. La comunicazione al Direttore dei lavori, con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche: a) elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l'esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore; b) lavoro eseguito con specificata la tipologia degli interventi eseguiti; c) giorni in cui non si è lavorato con indicata la relativa motivazione; d) produzione media registrata; e) grafico di confronto tra la produzione effettiva ed il cronoprogramma dei lavori. Dette notizie dovranno essere comunicate alla Direzione dei lavori entro e non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sarà applicata una penale di € 15,00 (quindici/00), restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancito dal Capitolato generale per le irregolarità di gestione e per le grosse inadempienze contrattuali.
30. L'Appaltatore dovrà produrre prima, durante e dopo l'esecuzione di ogni tipologia di intervento una esauriente documentazione fotografica delle varie parti interessate, tale da documentare la situazione precedente all'intervento, le tecniche adottate ed il risultato finale raggiunto. Non sono ammessi ritardi alla consegna della documentazione superiore a sette giorni dalla conclusione delle lavorazioni delle varie fasi.
31. Il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, licenze, con-

cessioni, ordinanze sindacali etc. necessari per la realizzazione di presidi, opere provvisorie, passi carrai, occupazione temporanea di suoli pubblici e/o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, etc..

32. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione
33. Le spese per collaudi tecnici, saggi, prove, indagini e controlli disposti dai collaudatori anche in corso d'opera, compreso l'onere degli eventuali ripristini.
34. Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie del contratto, dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.).
35. L'assicurazione contro gli incendi del cantiere e delle opere realizzate dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nei modi indicati dal presente CSA.
36. L'Appaltatore ha l'obbligo di partecipare con proprio personale all'uopo delegato a tutte le riunioni periodiche che saranno richieste dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
37. La bonifica del sito del cantiere preliminarmente all'installazione dello stesso, lo smaltimento dei materiali e rifiuti di qualsiasi genere nel rispetto delle normative esistenti, la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
38. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, nonché l'installazione di idonee barriere fisse e/o mobili a protezione e/o interdizione di eventuali passaggi per servitù, etc..

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è interamente conglobato nei prezzi di tariffa dell'appalto. Pertanto, l'Appaltatore non potrà pretendere ulteriori compensi.

#### **Art. 14 Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio, direttore di cantiere**

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. n. 145/2000: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione di domicilio dell'Appaltatore o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente notificata dalla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al terzo comma deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del D.M. n. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte di persona diversa dall'Appaltatore avviene mediante delega conferita da tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del CSA in rapporto alle caratteristiche alle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 15 Programma esecutivo dei lavori**

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non sia pregiudizievole sia alla buona riuscita dei lavori, sia per l'attività dell'ente gestore del Teatro con il quale dovrà sempre e comunque preventivamente valutare i rischi da interferenza e in relazione ad essi coordinare le attività lavorative per tutta la durata dell'appalto, sia per gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del Regolamento, **entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori**, l'Appaltatore predisporre e consegna al Direttore dei lavori, previa verifica di fattibilità e valutazione dei rischi da interferenza con l'ente gestore del Teatro, un proprio programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali, alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché il relativo ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Detto programma deve essere approvato dal Direttore dei lavori previa verifica con l'ente gestore del Teatro.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore nel corso dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione comunale, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela su immobili, siti e aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza a quanto sancito dal D.lgs. n. 81/2008;
- f) qualora si renda necessario per improrogabili esigenze dell'ente gestore del monumento;

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC/DUVRI eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori vanno comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto e integrante il progetto esecutivo sottoposto a valutazione per l'offerta.

L'Amministrazione comunale, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro, previsto in appalto, entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In ogni caso, nel corso dei lavori, l'Appaltatore dovrà tener conto delle priorità tecnico/scientifiche stabilite dal Direttore dei lavori o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

#### **Art. 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del sub-Appaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa **da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore**. Il lavoratore che, munito della tessera di riconoscimento, non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa **da euro 50 a euro 300**. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

A garanzia del puntuale adempimento delle prescrizioni sopra esposte il Responsabile unico del procedimento applica una ritenuta pari allo 0,5% sulle somme corrisposte all'Appaltatore in acconto sui lavori eseguiti e se l'Appaltatore

trascura alcuno degli adempimenti prescritti vi provvede l'Amministrazione comunale a carico del fondo formato con dette ritenute, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere al Direttore dei lavori ed all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici.

Documento unico di regolarità contributiva (DURC):

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio, esclusivamente in via telematica, dalla Stazione appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell'art. 31 commi 4 e 5 del decreto legge 31 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine: il DURC ha validità 120 giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 31 comma 3 del decreto legge 31 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli artt. 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Nel caso il DURC relativo al sub-Appaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al sub-Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

**Art. 17 Sicurezza e salute dei lavoratori**

Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere: I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene; l'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, previa verifica con l'ente gestore del teatro, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii. e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) al pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le precedenti disposizioni.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*» (senza incidenti e senza infortuni).

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del Decreto n. 81/2008.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, previa verifica con l'ente gestore del Teatro in merito alle possibili interferenze con l'attività di quest'ultimo, deve presentare il Piano operativo di sicurezza (POS) e ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di potere meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere può presentare proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento (PSC) da allegare al contratto per farne parte

integrante.

Sia il Piano operativo di sicurezza, sia le integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposti dall'Appaltatore devono essere approvati dal Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad attuare quanto previsto nel PSC, con le integrazioni accettate, nel POS e deve, inoltre, fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla predetta documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere o i processi lavorativi utilizzati.

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza: Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta, quanto segue:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) la dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- g) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'adeguata formazione dei lavoratori;
- h) il nominativo e recapito del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- i) il nominativo e recapito del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Entro gli stessi termini o comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:

- a) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC/DUVRI) con le eventuali richieste di adeguamento;
- b) il piano operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli artt. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 48, comma 7, e 45 comma 2 lettere b), c), del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Ferme restando le altre responsabilità in tema di subappalto, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC/DUVRI): l'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) allegato al contratto, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento e dell'art. 100 del Decreto legislativo n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., corredata dal computo metrico estimativo dei costi per la

sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

L'obbligo è esteso anche alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento (PSC/DUVRI): L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L'accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci, le proposte si intendono accolte.
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci, le proposte si intendono rigettate. Nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
- c) qualora si renda necessario per improrogabili esigenze dell'ente gestore del monumento.

L'Appaltatore ha diritto a che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate: le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Piano Operativo della Sicurezza (POS): L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, dell'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature. Restano validi, per i predetti operatori, gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza: L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.



Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

### **Art. 18 Subappalto e cottimo**

1 - L'Appaltatore, salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non può affidare in subappalto o in cottimo la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque la totalità dei lavori della categoria prevalente.

L'Appaltatore non può cedere il contratto, a pena di nullità, né successivamente all'aggiudicazione della gara può associarsi anche in partecipazione o in raggruppamento temporaneo di imprese concomitante. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore non può affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dallo stesso o da intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

La violazione delle disposizioni sopra riportate comporterà la rescissione del contratto, con perdita della cauzione e pagamento degli eventuali danni.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, può subappaltare lavori nella misura massima del 30% dell'importo della categoria calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

2 - L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante alle seguenti condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il sub-Appaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

3 - Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

4 - L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, prima dell'emissione di ogni certificato di pagamento il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva alla scadenza del relativo stato di avanzamento lavori.

5 - Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorponabili.

6 - Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

7 - I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il sub-Appaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il sub-Appaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

### **Art. 19 Responsabilità in materia di subappalto**

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori ed il Responsabile unico del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, al rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995 n. 139 convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.246, ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si applicano le disposizioni in carico all'Appaltatore in materia di tessera di riconoscimento.

### **Art. 20 Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

### **Art. 21 Variazioni al progetto e al corrispettivo**

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali; delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine del Direttore dei lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di introdurre all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti dal vigente Capitolato generale o dal presente C.S.A.

Fatta salva la disciplina delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del Codice, durante il corso dei lavori, possono essere ammesse varianti in corso d'opera giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro ai sensi dell'art. 149 del Codice.

Ove si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavori non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi determinati conformemente ai sottoelencati criteri:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori difformi dai patti contrattuali, ovvero che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente C.S.A. e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Resta stabilito che non saranno accolte richieste postume, in tale caso le stesse si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

### **Art. 22 Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori avverrà sul luogo dove gli stessi devono essere eseguiti, nel giorno stabilito dal Direttore dei lavori e comunque entro quarantacinque giorni dalla stipula del contratto.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more

della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, periodi quarto e sesto, e comma 13, del Codice. Se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari, il Direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza a carico dell'Appaltatore prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

#### **Art. 23 Inizio dei lavori, penale per ritardato inizio**

L'Appaltatore darà inizio ai lavori **non oltre il settimo giorno** dalla data del verbale di consegna. **In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 50,00.**

Se il ritardo dovesse superare 15 giorni a partire dalla data di consegna, l'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

#### **Art. 24 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è di **119 (centodiciannove) giorni** naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il ritardo nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, imputabile all'Appaltatore, superiore a **20 (venti) giorni** naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. In tal caso, la penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

#### **Art. 25 Inderogabilità dei tempi di esecuzione, sospensioni, proroghe**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle lavorazioni,
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Contratto o dal Capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore, i fornitori, affidatari e altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del Codice.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a fare cessare le cause che hanno comportato l'interruzione. Sia la sospensione, sia la ripresa dei lavori debbono avvenire nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 107 del Codice.

In ogni caso, fatta eccezione per la fattispecie in cui che la sospensione è dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, il tempo di durata della sospensione non è calcolato nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile unico del procedimento, previa acquisizione del parere del Direttore dei lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.

I verbali di sospensioni e/o proroghe, redatti dal Direttore dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore, completi di adeguata motivazione e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Re-

sponsabile unico del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il Responsabile unico del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per accettati dalla stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data del relativo verbale accettato dal Responsabile unico del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile unico del procedimento con annotazione sul verbale.

Qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile unico del procedimento.

#### **Art. 26 Penale per ritardata ultimazione dei lavori**

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione dei lavori è applicata una penale giornaliera pari all'**uno per mille dell'importo contrattuale** per ciascun giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori (sull'importo dei lavori da eseguire);
- d) nel mancato rispetto del termine assegnato dal Direttore dei lavori per il corretto completamento e/o ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (sull'importo dei lavori da completare e/o ripristinare e/o ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati).

Tutte le fattispecie di ritardo sono tempestivamente segnalate al RUP dal Direttore dei lavori con la relativa quantificazione temporale.

La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, ed è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali da comminare all'Appaltatore non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Se i ritardi complessivi comportano penali di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento in carico alla spesa dell'Appaltatore di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 27 Lavoro notturno e festivo**

Il Direttore dei lavori, qualora ravvisi che l'esecuzione delle opere proceda, per cause non imputabili all'Appaltatore, in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, previa autorizzazione o su ordine scritto del Responsabile unico del procedimento, potrà richiedere all'Appaltatore che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

L'Appaltatore, sempre nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, è obbligato ad adempiere alla prescrizione ricevuta, e per tale incombenza non potrà chiedere nessun particolare indennizzo, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per gli operai impiegati per i lavori condotti in siffatte circostanze.

#### **Art. 28 Premio di incentivazione**

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di incentivazione.

#### **Art. 29 Provvista dei materiali**

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano il diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta dell'Amministrazione comunale l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee e/o per i danni arrecati.

#### **Art. 30 Accettazione dei materiali**

I materiali forniti dall'Appaltatore devono corrispondere alle prescrizioni del presente CSA ed essere della migliore qualità e devono essere messi in opera solo dietro l'accettazione del Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali deperiti dopo la introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non si presentassero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; l'Appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e sostituirli con altri

idonei a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedere direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite in contratto.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilità, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e fatte salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero ordinati dal Direttore dei lavori o dall'Organo di collaudo, presso gli istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione dei materiali, sono imputati a carico delle somme a disposizione della Amministrazione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove il Direttore dei lavori dispone all'Appaltatore il prelievo del relativo campione, senza alcun onere per l'Amministrazione, redigendo apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Il Direttore dei lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute indispensabili per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 31 Difetti di costruzione e garanzia**

L'Appaltatore deve provvedere a sue spese alla eliminazione dei difetti e delle lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti e/o inadeguatezze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine della Direzione dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile unico del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistono difetti di esecuzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di esecuzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, salvo, in caso contrario, il diritto dello stesso al rimborso delle spese suddette e di quelle sostenute per la rimessa in pristino, con esclusione di ogni altro indennizzo e/o compenso.

La garanzia per i danni causati da difetti dei materiali utilizzati nelle lavorazioni, si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino delle funzionalità previste dal progetto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, o se presenta un evidente pericolo di rovina o di gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore ne è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

### **Art. 32 Accertamento e misurazione dei lavori**

L'Ufficio di direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dal presente CSA e precisamente nel capitolo "norme prestazionali e misurazione dei lavori" e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

### **Art. 33 Danni di forza maggiore**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore, affinché si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni, dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente al verificarsi dell'evento e comunque entro tre giorni dalla data dell'evento stesso, a pena di decadenza del diritto al risarcimento. Dei danni verificatesi sarà redatto apposito processo verbale.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni del Direttore dei lavori.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Ufficio di direzione dei lavori e/o dall'Amministrazione comunale nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione comunale.

#### **Art. 34 Proprietà degli oggetti trovati**

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverano nelle aree di intervento. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso al Direttore dei lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione degli oggetti ritrovati e dei luoghi di ritrovamento ed anche per eventuali speciali operazioni che fossero espressamente ordinate dal Direttore dei lavori e/o dall'Amministrazione al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

#### **Art. 35 Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori sarà eseguita a misura attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al contratto.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni presenti nell'enunciazione delle singole voci di elenco prezzi ed in seguito alle norme del presente CSA.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori su formale e motivata richiesta scritta dell'Appaltatore.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal contratto. L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, verrà contabilizzato con gli stessi criteri stabiliti per i lavori e pertanto sarà corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori previa certificazione di avvenuto adempimento redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

#### **Art. 36 Ultimazione dei lavori e conto finale**

Avvenuta l'ultimazione di tutti i lavori, l'Appaltatore informerà immediatamente con telegramma o a mezzo posta certificata il Direttore dei lavori che procederà con solerzia alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla redazione del certificato attestante l'avvenuta effettiva ultimazione dei lavori ove questi siano stati riscontrati regolarmente eseguiti.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate dal Direttore dei lavori nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori, salvo quanto previsto all'art. 199 comma 2 del Regolamento.

Entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale dei lavori con il quale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo qualunque sia l'ammontare.

Il conto finale dei lavori, trasmesso con apposita relazione di accompagnamento dal Direttore dei lavori al Responsabile unico del procedimento, su richiesta di quest'ultimo deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile unico del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

#### **Art. 37 Manutenzione delle opere fino al collaudo**

L'Appaltatore, con la remunerazione compresa nel corrispettivo dell'appalto e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione comunale, deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla manutenzione di tutte le opere realizzate nell'appalto fino all'approvazione del certificato di collaudo o equivalente, fatta salva la manutenzione necessaria per le parti consegnate anticipatamente all'Amministrazione comunale e da queste utilizzate prima dell'approvazione del certificato di collaudo o equivalente. In quest'ultimo caso l'Appaltatore resta obbligato a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle predette opere. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio o equivalente da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente CSA.

### Art. 38 Collaudo

Ai sensi dell'art. 251 del Regolamento il collaudo è espresso dal certificato di regolare esecuzione la cui emissione deve avvenire entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, esso si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'Organo di collaudo gli operai e i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

L'Appaltatore, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del Regolamento, sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari nel termine dallo stesso assegnato. Qualora non ottemperasse a tali obblighi, l'Organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro venti giorni da quando gli verrà presentato.

L'Amministrazione comunale entro i successivi sessanta giorni delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori.

Fermo restando gli obblighi dell'Appaltatore discendenti dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile l'Amministrazione comunale prenderà in consegna le opere realizzate dopo l'approvazione del certificato di collaudo e comunque entro sessanta giorni dalla data della firma da parte dell'Appaltatore del certificato stesso.

Resta nella facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere, alle condizioni in precedenza indicate, la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### Art. 39 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, sarà corrisposta all'Appaltatore una anticipazione sull'importo contrattuale di appalto pari al **20% (ventipercento)** dello stesso.

### Art. 40 Pagamenti in acconto

In corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00) di lordo del ribasso contrattuale e dello 0,5% di garanzia, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto mediante certificati di pagamento emessi dal RUP al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 30 comma 5 bis del Codice su stati di avanzamento lavori (SAL) redatti dal Direttore dei lavori.

Analogamente e con le stesse scadenze temporali, gli oneri specifici della sicurezza, introdotti dal PSC e diversi dagli oneri ricompresi nei singoli prezzi di tariffa, saranno corrisposti a misura con appositi stati di avanzamento lavori sicurezza (SALS), in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori, previa formale attestazione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sulla effettiva e regolare attuazione dei presidi previsti dal contratto.

Con la seguente formula, agli importi lordi degli stati di avanzamento comprensivi anche dei costi specifici della sicurezza verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto, per fare in modo che l'importo complessivo dei suddetti oneri della sicurezza precisati nel bando di gara non sia assoggettato a ribasso:

$$\text{S.A.L. netto} = \text{S.A.L. lordo} - \text{S.A.L. lordo} \times (1 - \text{IS}) \times \text{R}$$

dove **S.A.L. lordo** = Importo dello stato di avanzamento lavori compresa la quota parte dei costi specifici della sicurezza (S.A.L. lordo = S.A.L. + S.A.L.S.); **IS** = importo complessivo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; **R** = Ribasso offerto.

Il Direttore dei lavori, provvederà ad emettere lo stato di avanzamento lavori (S.A.L. comprensivo dell'importo del S.A.L.S.) ed a trasmetterlo al RUP entro i 20 giorni successivi allo scadere dei tempi fissati per la maturazione dello stesso.

Il RUP emette il relativo certificato di pagamento entro i 15 giorni successivi alla ricezione del S.A.L., previa verifica della documentazione attestante il possesso del requisito della regolarità contributiva nei riguardi dei lavoratori, secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 2 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 25/2/2005.

All'importo di ogni certificato il RUP opera una trattenuta di importo corrispondente alla percentuale della anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque sia l'ammontare lordo, è emesso dal R.U.P. dopo l'ultimazione dei lavori accertata e certificata dal Direttore dei lavori come prescritto ed entro 15 giorni dalla ricezione del SAL ULTIMO redatto e trasmesso dal direttore dei lavori entro i 20 giorni successivi al fine lavori certificato.

Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, per i lavori contabilizzati sino alla data della sospensione dei lavori. Il pagamento delle rate di acconto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 41 Ritardi nel pagamento delle rate**

Superati i termini relativi al pagamento delle rate, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali. Superati 60 giorni dai predetti termini sono dovuti all'Appaltatore per i successivi giorni gli interessi di mora.

Nel caso di finanziamenti erogati da ente distinto dall'Amministrazione comunale, gli interessi di cui sopra si intendono validi e sono dovuti solamente se maturati per ritardi riconducibili a periodi successivi all'effettivo accredito alla cassa comunale delle somme finanziate.

#### **Art. 42 Tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) ed al comma 3, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 43 Spese**

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalla legge.

#### **Art. 44 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP



#### Art. 45 Risoluzione del contratto

Costituiscono causa di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'Art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'Art. 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ii., o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli, al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo ministeriale o dell'A.S.P., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ii. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 comma 1-bis del citato decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti.
- p) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'Art. 108 del Nuovo Codice dei contratti;
- q) nullità assoluta, ai sensi dell'Art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- r) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 106, comma 10, del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Ove ne ricorrano gli estremi, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti all'Appaltatore e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di mancata trasmissione o inidoneità delle controdeduzioni dell'Appaltatore, propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, fatte salve altre ed ulteriori responsabilità in precedenza richiamate, resta obbligato al ristoro dei danni subiti dalla Amministrazione comunale in seguito alla risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione

appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'art. 110 del Codice o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1994, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

#### **Art. 46 Definizione delle controversie**

Qualora insorgano controversie relative ai lavori, le stesse possono essere risolte mediante transazioni nel rispetto del Codice Civile ai sensi dell'art. 239 del Codice ovvero con l'accordo bonario di cui all'art. 240 commi 1 e 2 del Codice. Per la risoluzione delle controversie non risolte con la transazione e/o con l'accordo bonario la competenza esclusiva è del Foro di Palermo.

È comunque escluso il ricorso all'arbitrato.

### **PARTE III - QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE**

#### **Art. 47 Caratteristiche generali**

Le lavorazioni vanno eseguite su superfici piane e/o curve di qualsivoglia conformazione, ad altezze non superiori a 3 metri dal piano stradale, nel rispetto continuo delle qualità monumentali e architettoniche dell'edificio ed impiegando personale specializzato.

I lavori devono sempre essere finalizzati alla corretta conservazione dell'esistente. L'Appaltatore deve, quindi, limitare eventuali rimozioni e/o dismissioni di elementi alterati e/o irreversibilmente degradati a quanto espressamente ordinato dal Direttore dei lavori e le eventuali opere di ripristino dovranno essere effettuate salvaguardando comunque l'edificio monumentale.

I materiali ed i prodotti da utilizzare dovranno possedere accertate caratteristiche di compatibilità fisica, chimica e meccanica ai materiali preesistenti. Saranno pertanto eseguiti a cura e spesa dell'Appaltatore, prima di ogni intervento, controlli e saggi su materiali costitutivi e prodotti da impiegare, individuando per questi ultimi anche le qualità, le quantità, le corrette formulazioni delle soluzioni, le durate dei tempi di applicazione, nonché le opportune tecniche di intervento che comunque non dovranno discostarsi dalle raccomandazioni e/o prescrizioni rilasciate dai vari produttori.

Tali materiali dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente CSA o dei successivi altri atti contrattuali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di produrre prima, durante e dopo l'esecuzione di ogni tipologia di intervento, una esauriente documentazione fotografica delle parti interessate, tale da testimoniare la situazione precedente all'intervento, le tecniche adottate ed il risultato finale raggiunto.

#### Condizioni di accettazione

Salvo diversa indicazione i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o fare eseguire tutte le prove prescritte dal presente CSA o dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. In caso di controversie, saranno osservate le norme UNI, CEI e CNR e di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del CNR, verrà eseguito in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dal Direttore dei lavori.

Qualora i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi. Le provviste non accettate dal Direttore dei lavori, in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

#### Marchatura CE

Nel caso in cui i materiali da costruzione debbano garantire il rispetto di uno o più caratteristiche essenziali gli stessi dovranno essere dotati di marchatura CE di cui al Regolamento UE N. 305 del Parlamento Europeo e del Consiglio (come adeguato dal Decreto Legislativo del 16 giugno 2017 n. 106 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti). Tale marchatura dovrà essere completa della dichiarazione di prestazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del predetto regolamento 305/2011, redatta dal fabbricante nel caso in cui il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione.

#### Materiali e prodotti pericolosi

Ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 che richiama il precedente D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e ss.mm.ii. sulla salute e sicurezza dei lavoratori, i materiali ed i prodotti pericolosi (diluenti, prodotti chimici, impregnanti, ecc.) dovranno essere corredati, da parte del produttore, di apposita "Scheda informativa di sicurezza".

In tema di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori si richiama peraltro il Titolo IX del Testo Unico Sicurezza Lavoro emanato con D.l.s. 9 aprile 2008, n. 81.

### **Art. 48 Materiali ferrosi e metalli vari**

*Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali indicati dal Direttore dei lavori che potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzare l'effettuazione delle prove presso i laboratori degli stabilimenti di produzione, purché questi siano forniti dei mezzi e delle attrezzature necessarie, tarate e controllate da un laboratorio ufficiale, ai sensi dell'Art. 20 della legge 5/11/1971, n° 1086 e successive modificazioni. L'entità dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalità di prelievo dei campioni, saranno di regola conformi al DM 14 gennaio 2008, norme tecniche per le costruzioni e alle norme UNI vigenti per i singoli materiali. La Direzione Lavori ha comunque la facoltà di prelevare in qualunque momento della lavorazione campioni di materiale da sottoporre a prova presso Laboratori di sua scelta per verificarne la rispondenza alle Norme di accettazione ed ai requisiti di progetto, le spese di esecuzione di tutte le prove sono a carico dell'Impresa. Per ogni operazione di collaudo sarà redatto, a cura e spese dell'Impresa, apposito verbale, che sarà firmato dal Direttore dei lavori e dall'Impresa.*

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno avere tutte le caratteristiche previste nelle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare 2 febbraio 2009 (n° 617) e da tutte le norme UNI vigenti e presentare inoltre, seconda della loro quantità, i requisiti di seguito indicati.

Ogni prodotto qualificato dovrà essere dotato di marchatura indelebile, depositata presso il Servizio Tecnico di cui sopra, dalla quale risulti in modo inequivocabile il riferimento al produttore, allo stabilimento, al tipo di acciaio ed alla eventuale saldabilità.

#### Lamiera di acciaio S355J2

La lamiera di acciaio prevista nel progetto è quella a caldo nera in qualità S355J2, dovrà essere dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 e rispondente alle norme UNI EN 10025. Deve inoltre riportare la marchiatura CE.

#### Ferro

Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.

#### Collegamenti chiodati

Debbono essere realizzati nel rispetto della regola dell'arte delle procedure metodologiche storicamente accertate e confacenti con i materiali originari oggetto dell'intervento.

#### Collegamenti bullonati

L'Impresa sarà tenuta all'osservanza delle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e di tutte le norme UNI vigenti. I collegamenti bullonati dovranno essere eseguiti con bulloni ad alta resistenza di classe indicata negli elaborati di progetto e/o indicata dal Direttore dei lavori. Rosette e piastrine dovranno essere realizzate con acciaio di tipo e classe prescritti negli elaborati di progetto e/o indicati dal Direttore dei lavori.

#### Collegamenti saldati

Saldature a cordone d'angolo e/o a completa penetrazione di prima classe secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e da tutte le norme UNI vigenti. Quando richiesto dalla D.L., la fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati relativi all'esame radiografico eseguito in officina. Il Direttore dei lavori potrà a cura e spese dell'impresa ordinare in cantiere ulteriori controlli radiografici e ultrasuoni per verificare la classe di appartenenza delle saldature eseguite.

In numero e l'estensione dei controlli magnetici da eseguire sui cordoni ad angolo verrà stabilita dal Direttore dei Lavori, e dovranno essere eseguiti a cura dell'impresa.

### Ghisa

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare le resistenze. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

### Metalli vari

Il piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2013 e 2014/74), lo stagno (UNI 3271 e 5539), il rame (UNI 5649) l'alluminio (UNI C.D.U. 669/71) l'alluminio anodizzato (UNI 4222/66) e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

### **Art. 49 Materiali per la pulitura e materiali vari**

Tutti i materiali previsti nel progetto che l'Appaltatore intende utilizzare devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori previa trasmissione a quest'ultimo delle schede tecniche e delle schede di sicurezza.

#### Acqua per lavori di pulitura.

Per la pulitura di manufatti è utilizzabile solamente acqua demineralizzata (deionizzata) privata della componente salina, con un pH neutro e una durezza inferiore al 2%.

#### Spugne per puliture a secco.

Queste spugne specifiche per la pulitura a secco di superfici delicate costituite da una massa di consistenza più o meno morbida e spugnosa (secondo del tipo prescelto), normalmente di colore giallo chiaro, supportata da una base rigida di colore blu. La massa spugnosa dovrà, necessariamente essere esente da ogni tipo di sostanza dannosa, presentare un pH neutro e contenere saktis (sorta di linosina), lattice sintetico, olio minerale, prodotti chimici vulcanizzati e gelificanti legati chimicamente.

#### Inerti per aeroabrasioni

L'inerte da utilizzare per l'aerosabbatura è il Garnet 200 mesh con granulometria 74 micron ad elevata densità molecolare e con ottime caratteristiche di tenacia, durezza e resistenza.

#### Acido Tannico

L'acido tannico da utilizzare è quello in polvere idrosolubile in alcol etilico denaturato con percentuali variabili tra il 5 e il 10% da preparare in loco in piccole quantità non superiori a 100 grammi per volta.

#### Resine Acriliche

Le resine acriliche sono composti termoplastici ottenuti dalla polimerizzazione di esteri etilici e metilici dell'acido acrilico e dell'acido metacrilico. Le caratteristiche dei singoli prodotti variano entro limiti abbastanza ampi in relazione al monomero (ovvero ai monomeri, se copolimeri) di partenza e al peso molecolare del polimero. La maggior parte delle resine acriliche liberano i solventi con una certa difficoltà e lentezza, pertanto un solvente ad evaporazione rapida come l'acetone (in rapporto 1:1), fornisce, generalmente, risultati migliori rispetto ad altri solventi tipo toluolo e xilolo (che inoltre presentano un grado di tossicità più elevato). Questa classe di resine presenterà una buona resistenza all'invecchiamento, alla luce, agli agenti chimici dell'inquinamento. Il loro potere adesivo è buono grazie alla polarità delle molecole, ma essendo polimeri termoplastici, non potranno essere utilizzati come adesivi strutturali; il limite risiede nella scarsa capacità di penetrazione, sarà, infatti, difficile raggiungere profondità superiori a 0,5-1 cm (con i solventi alifatici clorurati si possono ottenere risultati migliori per veicolare la resina più in profondità). Possiedono in genere buona idrorepellenza che tenderà, però a decadere nel tempo; se il contatto con l'acqua si protrarrà per tempi superiori alle 90 ore, inoltre, sempre in presenza di acqua, tenderanno a dilatarsi pertanto, risulteranno adatte per superfici interne o quantomeno per superfici non direttamente esposte agli agenti atmosferici.

Nello specifico la resina acrilica da utilizzare dovrà avere una buona stabilità del pH e dovrà essere utilizzata al 2-4% in solvente quali acetone (preferibile), toluene, tricloroetilene o simili.

## **PARTE IV - SPECIFICHE ESECUTIVE DELLE CATEGORIE PREVISTE IN PROGETTO**

### **Art. 50 Lavorazioni di opere in ferro**

#### *Generalità*

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, etc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere rifinita a piè d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare su posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. In particolare i cancelli della cancellata monumentale dovranno essere restaurati a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo. Le lavorazioni per ogni cancello avverranno direttamente in loco senza lo smontaggio degli stessi. I tagli previsti per la sostituzione delle pannella-

ture cieche dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non dovranno presentare nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere dritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.

#### Rilievi e verifiche preliminari

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materiale, l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza delle tavole grafiche allegate al Contratto o successivamente consegnate, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 7 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.

Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 7 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici relativi.

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori.

Lo svolgimento e l'avanzamento delle lavorazioni dell'appalto è subordinato al preliminare scambio di informazioni sui rischi e sui pericoli da interferenza derivanti dall'attività dell'Appaltatore in connessione con l'attività dell'ente gestore de Teatro.

Tutte le lavorazioni da effettuare devono essere precedute dalla completa verifica tecnico-operativa che l'Appaltatore effettua preliminarmente con l'ente gestore del Teatro (oltre ed in aggiunta alle prescrizioni del PSC-DUVRI) affinché siano scongiurate tutte le possibili e plausibili interferenze sulle reciproche attività e tutti i possibili potenziali elementi di pericolo per gli utenti (siano essi dipendenti dell'ente gestore ovvero fruitori-operatori ad esso correlati per lo svolgimento dell'attività artistica istituzionale), sia per le attrezzature e le strumentazioni, sia per l'edificio monumentale le cui caratteristiche debbono sempre essere tenute in adeguata considerazione dall'Appaltatore per la salvaguardia.

#### Pulitura delle superfici

Prima di eseguire le operazioni di pulitura è prescritta l'adozione di procedure e accorgimenti atti a salvaguardare l'integrità del materiale da restaurare ed al contempo prepararlo affinché sia garantita l'efficacia dell'intervento.

Le operazioni preliminari comprendono:

- analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di possedere e controllare un quadro esplicativo della loro natura, compattezza ed inerzia chimica;
- analisi dei prodotti di reazione per poter identificare la loro effettiva consistenza, la natura e la reattività chimica;
- esecuzione delle prove di pulitura su campioni di materiale;
- analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione al fine di determinare le tecniche ed i prodotti più idonei prima di estendere le operazioni di pulitura a tutta la superficie.

Qualunque sia il sistema adottato, il complesso delle operazioni di pulitura deve permettere di asportare ogni tipo di deposito nocivo sovrapposto alla superficie metallica originaria e capace di proseguire il deterioramento. Va ugualmente liberata e salvaguardata, ancorché alteratrice delle cromie, la patina superficiale non dannosa formata nel corso degli anni a seguito delle lente trasformazioni chimico-fisiche della superficie metallica innescate dal contatto con gli agenti atmosferici.

Il ricorso a metodi di pulitura più o meno aggressivi, dipende strettamente dalla natura del deposito stesso:

- depositi incoerenti (particellato atmosferico ferroso o carbonioso) che non risultano coesi con il materiale o derivati da reazione chimica, depositati per gravità, o perché veicolati dalle acque meteoriche;
- depositi incoerenti (particelle atmosferiche penetrate in profondità, sali veicolati dall'acqua di dilavamento ecc.) che tendono a solidarizzarsi alla superficie del materiale tramite un legame meccanico non intaccando, però, la natura chimica del materiale;
- strato superficiale derivato dalla combinazione chimica delle sostanze esterne (volatili o solide) con il materiale di finitura con prodotti di reazione derivati quali, ad esempio la ruggine (ossidi di ferro).

La rimozione dei depositi incoerenti presenti sul materiale che, a differenza delle croste, non intaccano la natura chimica del materiale, va eseguita a secco ricorrendo all'uso di pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i materiali di precedenti restauri.

La rimozione dei depositi solidarizzati con il materiale da restaurare, va effettuata con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario.

Ogni procedura di pulitura, in special modo se caratterizzata dall'utilizzo di prodotti specifici anche se prescritti negli elaborati di progetto, dovrà essere preventivamente testata tramite l'esecuzione di campionature eseguite sotto il controllo del Direttore dei lavori; ogni campione dovrà, necessariamente, essere catalogato ed

etichettato; su ogni etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali utilizzate, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione (se si tratterà di emulsioni ovvero sia miscele di due liquidi rapporto volume/volume) o di concentrazione (se si tratterà di soluzioni cioè scioglimento di un solido in un liquido rapporto peso/volume) utilizzate, la pressione esercitata e il tipo di abrasivo utilizzato (nel caso di aerosabbiatura), le modalità ed i tempi di applicazione.

#### Pulitura a secco con spugne wishab

Questo tipo di pulitura, potrà essere eseguita su superfici perfettamente asciutte e non friabili, sarà utilizzata per asportare depositi superficiali relativamente coerenti ed aderenti alla superficie metalliche mediante l'utilizzo di particolari spugne costituite da due parti: una massa di consistenza più o meno morbida e spugnosa (secondo del tipo prescelto), di colore giallo, supportata da una base rigida di colore blu.

L'utilizzo di queste spugne consentirà di asportare i normali depositi di polvere. La massa spugnosa è esente da ogni tipo di sostanza dannosa, presenta un pH neutro e contiene saktis (sorta di linosina), lattice sintetico, olio minerale, prodotti chimici vulcanizzati e gelificanti legati chimicamente. L'intervento di pulitura risulterà estremamente semplice: esercitando una leggera pressione (tale da produrre granuli di impurità) si strofinerà la superficie da trattare (con passate omogenee a pressione costante) con la spugna seguendo sempre la stessa direzione dall'alto verso il basso, partendo dalle aree più chiare passando, successivamente, a quelle più scure; in questo modo lo sporco e la polvere si legheranno alle particelle di spugna che si sbriciolerà con il procedere dell'operazione senza lasciare rigature, aloni o sbavature di sporco (grazie alla continua formazione di granuli si avrà anche l'auto pulitura della spugna). In presenza di sporco superficiale particolarmente ostinato l'intervento potrà essere ripetuto; a pulitura ultimata si procederà con la spazzolatura, mediante pennelli e spazzole di nylon a setola morbida, in modo da eliminare i residui del materiale spugnoso.

#### Dismissioni e rimozioni

Nelle dismissioni e nelle rimozioni l'Appaltatore deve provvedere a tutte le precauzioni necessarie per garantire la massima sicurezza a persone o cose.

Le dismissioni e le rimozioni dovranno limitarsi alle parti, agli elementi ed alle dimensioni prescritte dal progetto o dal Direttore dei lavori.

I materiali di scarto provenienti dalle dismissioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

#### Smaltimento dei rifiuti

Circa lo smaltimento dei rifiuti (tutti da considerare speciali ai sensi di legge) si richiamano per la corretta applicazione le "Norme in materia ambientale" definite anche dal "Codice dell'ambiente".

Gli oneri di conferimento alla discarica sono ricompresi nei prezzi di Tariffa.

#### Riadesezione di frammenti metallici mancanti

Per l'esecuzione della lavorazione di riadesione dei frammenti di parti mancanti dei cancelli, l'Appaltatore deve utilizzare esclusivamente personale tecnico qualificato restauratore ovvero tecnico restauratore con adeguato curriculum preventivamente approvato dal Direttore dei lavori. Nessun'altra fattispecie è consentita.

#### Trattamenti con convertitori ed inibitori

Questa operazione comporta l'uso di prodotti che trasformano in composti stabili la ruggine residua o lasciano sulla superficie molecole in grado di impedire ossidazioni ulteriori comportandosi da inibitori della corrosione. È escluso tassativamente l'uso di convertitori addizionati di prodotti filmanti che in molti casi rendono troppo denso il prodotto e ne impediscono la buona penetrazione necessaria negli interstizi dei manufatti. Sono quindi da preferirsi convertitori privi di sostanze filmanti (soprattutto nei casi di finiture trasparenti) come l'acido tannico. L'applicazione consentita sarà pertanto quella a pennello con soluzione di alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica. In ogni caso e fondamentale che l'applicazione di questo prodotto si faccia penetrare in tutte le parti ed ove necessario verrà utilizzata la siringa per raggiungere eventuali zone nascoste. La preparazione di alcol etilico e acido tannico deve avvenire in piccole quantità per volta (massimo 100 ml) al fine di evitare l'evaporazione dell'alcol con conseguente modifica della predetta percentuale.

#### Protezione della superficie e protezione finale

La protezione della superficie metallica avverrà con applicazione a pennello di soluzione di resina acrilica diluita al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) mentre il trattamento di protezione finale sarà effettuato con cera microcristallina applicata a pennello in due mani.

## **PARTE V - NORME PRESTAZIONALI E DI MISURAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 51 Norme generali**

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto al netto del ribasso d'asta. Tali prezzi devono

ritenersi accettati dall'Appaltatore in base agli accertamenti fatti sui luoghi in fase di formazione dell'offerta. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente documento e negli altri atti d'appalto, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole lavorazioni e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte e nei termini stabiliti.

Pertanto, nel formulare la propria offerta, l'Appaltatore tiene conto di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture che, quantunque fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, fossero necessarie per rendere le opere appaltate funzionali allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi compresa e compensata ogni spesa principale, accessoria e di carattere generale sostenuta dall'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, nonché l'utile a favore dello stesso Appaltatore.

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno nella contabilizzazione delle lavorazioni eseguite.

I prezzi degli articoli di tariffa del contratto d'appalto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti d'appalto, nonostante siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza, ovvero in luoghi disagiati e/o richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.

L'Appaltatore, o suo delegato ufficiale, è obbligato a presenziare in contraddittorio con il Direttore dei lavori a tutte le operazioni di misurazione finalizzate agli allibramenti. Sarà cura dell'Appaltatore assumere l'iniziativa per le verifiche di quelle opere e somministrazioni che con il progredire dei lavori non potessero essere più misurate e quindi allibrate.

Tutte le lavorazioni dovranno essere misurate con i metodi geometrici indicati nei corrispondenti articoli di tariffa.

#### **Art. 52 Norme per i noli**

Tutte le macchine e gli attrezzi forniti a nolo dall'Appaltatore debbono essere in perfette condizioni e debbono essere in grado di garantire la sicurezza di cose e persone oltre che essere dotati di ogni accessorio utile per il loro funzionamento e di tutte le certificazioni e autorizzazioni di legge. Sono compensati nel prezzo di Tariffa degli articoli che contengono noli, sia il materiale di consumo sia la corrente elettrica, il carburante e il lubrificante. Nel caso siano richieste, per il funzionamento delle macchine, linee elettriche specifiche oppure contatori, quadri e ogni altro meccanismo simile, l'approntamento di tali componenti e prestazioni sarà a totale carico dell'Appaltatore e sarà comunque incluso nel prezzo. I noli delle macchine e degli attrezzi si riferiscono al tempo necessario in cui questi dovranno essere effettivamente utilizzati, considerando incluse nel prezzo anche le ore di non funzionamento come ad esempio le movimentazioni. Nel prezzo di Tariffa che contengono noli sono compresi tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, per il montaggio e lo smontaggio e per l'allontanamento dal cantiere. Ogni eventuale danno e/o malfunzionamento dei mezzi noleggiati sarà risolto a spese dell'Appaltatore, il quale avrà altresì l'onere di vigilare sul loro perfetto stato di conservazione. Sono a carico dell'Appaltatore le manutenzioni necessarie.

#### **Art. 53 Oneri e norme di misurazione dei prezzi d'appalto**

Si elencano di seguito le norme di misurazione di ciascuno degli articoli di tariffa. Tra parentesi è indicato il numero assegnato allo stesso articolo di tariffa:

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 1 (ART. 1)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 2 (ART. 2)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 3 (ART. 3)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 4 (ART. 4)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 5 (ART. 5)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 6 (ART. 6)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 7 (ART. 7)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 8 (ART. 8)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

##### **Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 9 (ART. 9)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

**Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 10 (ART. 10)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

**Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 11 (ART. 11)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

**Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 12 (ART. 12)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

**Manutenzione straordinaria e restauro del cancello 13 (ART. 13)**

*Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per tutta l'altezza.*

**Prestazioni d'opera di operaio comune di primo livello (ART. 14)**

*Metodo di misurazione: per ogni ora d'opera prestata.*

*La prestazione deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei lavori ed il tempo sarà rilevato dall'inizio alla fine della lavorazione richiesta considerando nullo il tempo necessario per il raggiungimento dei luoghi d'opera.*

**Prestazioni d'opera di aiuto restauratore (ART. 15)**

*Metodo di misurazione: per ogni ora d'opera prestata.*

*La prestazione deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei lavori ed il tempo sarà rilevato dall'inizio alla fine della lavorazione richiesta considerando nullo il tempo necessario per il raggiungimento dei luoghi d'opera.*

Nella pagina successiva si allega il modello della tabella di cantiere le cui caratteristiche debbono essere rispettate dall'Appaltatore.

« FINE »



MODELLO TABELLA CANTIERE

(striscia colore rosso)	
(striscia colore giallo)	
 COMUNE DI PALERMO Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione Ufficio Città Storica U.O. 1 Teatri Storici Comunali  <b>FSC – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI PALERMO</b> <b>COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO – AMBITO 8</b> <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CANCELLATA MONUMENTALI</b> <b>CANCELLI</b>  Intervento finanziato con stanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
<b>PROGETTO ESECUTIVO: Unità Operativa 1 Teatri Storici Comunali</b>  Importo contrattuale dei lavori: € ..... (categoria OG2) di cui € ..... per oneri e costi della sicurezza  <b>IMPRESA APPALTATRICE:</b> .....	
CONSEGNA DEI LAVORI : .....	ULTIMAZIONE DEI LAVORI : .....
Responsabile unico del procedimento: arch. Giovanni Crivello	
Direttore dei lavori: .....	
DIREZIONE DEL CANTIERE PER L'IMPRESA	UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
Direttore di cantiere: .....	Ispettore di cantiere: .....
Responsabile della sicurezza: .....	Coordinatore della sicurezza: .....
Ulteriori informazioni possono richiedersi presso l' Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione - Ufficio Città Storica - U.O. 1 Teatri Storici Comunali - Foro Umberto Primo 14 – Palermo tel. 091 7406815	

(fondo colore verde, scritte colore bianco)